

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 144 di data 25.08.2016

OGGETTO: Proroga affidamento servizio asilo nido alla Cooperativa sociale “La Coccinella” fino al 31.08.2017.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare del comune di Sarnonico n. 27 del 08.09.2004, esecutiva, è stato disposto l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'asilo nido comunale a norma dell'art. 44 della L.R. 1/1993 e ss. mm., procedendo alla scelta del contraente tramite confronto concorrenziale da esperirsi nelle forme dell'appalto concorso;
- con medesima deliberazione è stato approvato il disciplinare (successivamente modificato con provvedimento consiliare n. 48 del 22.12.2004) per l'affidamento in concessione del servizio in argomento demandando alla Giunta comunale gli atti necessari per l'espletamento dell'appalto concorso, la nomina della Commissione per l'aggiudicazione e l'affidamento definitivo a seguito della procedura concorsuale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 22.12.2004, immediatamente eseguibile, è stata disposta, per i motivi ivi richiamati, la modifica del disciplinare approvato con proprio provvedimento n. 27 del 08.09.2004 prevedendo, tra l'altro, la durata del servizio a partire dal 01.04.2005 e fino al 31.03.2007;
- con deliberazione giuntale del comune di Sarnonico n. 72 del 29.12.2004, è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio approvando nelle modalità dell'appalto concorso, lo schema di bando di gara e di lettera invito;
- con deliberazione n. 14 del 17.03.2005 la giunta comunale ha stabilito di approvare, in relazione alla gara d'appalto per la concessione a terzi del servizio di asilo nido comunale, il verbale n. 1 e 2 resi dalla Commissione giudicatrice riunitasi in data 11.03.2005 e 16.03.2005 e di aggiudicare alla Cooperativa sociale “La Coccinella” - con sede in Cles (TN) Corso Dante n. 13 - il servizio di gestione dell'asilo nido comunale per il periodo dal 01.04.2005 al 31.03.2007 avverso il corrispettivo di Euro 396.408,00, oneri fiscali esclusi;
- in relazione all'art. 4 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 404 del 30.03.2005 stipulato con la Cooperativa La Coccinella, con deliberazione giuntale n. 17 del 26.03.2007 è stata disposta la proroga della concessione per il periodo dal 01.04.2007 – 31.03.2009;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16.02.2009 veniva disposta la proroga del servizio asilo nido alla cooperativa sociale “La Coccinella” fino al 30.06.2009;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04.05.2009 veniva disposta la proroga del servizio asilo nido alla Cooperativa sociale “La Coccinella” fino al 31.08.2009.

Preso atto che:

- con deliberazione consiliare del comune di Sarnonico n. 24 del 11.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'asilo nido comunale a norma dell'art. 44 della L.R. 1/1993 e ss. mm., procedendo alla scelta del contraente tramite confronto concorrenziale da esperirsi nelle forme dell'appalto concorso; con medesima deliberazione è stato approvato il disciplinare per l'affidamento in concessione del servizio in argomento demandando alla Giunta comunale gli atti necessari per l'espletamento dell'appalto concorso, la nomina della Commissione per l'aggiudicazione e l'affidamento definitivo a seguito della procedura concorsuale;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 14.05.2009 avente ad oggetto: “Asilo nido comunale. Concessione del servizio. Approvazione bando di gara” si approvava, in relazione alla concessione a terzi del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per il periodo dal 01.09.2009 e fino al 31.08.2012 stabilita dalla deliberazione consiliare n. 24 del 11.05.2009 nelle modalità dell'appalto concorso, lo schema di bando di gara;

Dato atto che in osservanza dell'art. 4 del Disciplinare, si rendeva noto che alla scadenza della concessione, l'Amministrazione può disporre la proroga della concessione per ulteriori tre anni.

Preso atto altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 di data 06.07.2009 avente ad oggetto “Asilo nido comunale. Concessione a terzi del servizio. Aggiudicazione alla

Cooperativa sociale La Coccinella” si aggiudicava alla Cooperativa sociale “La Coccinella” - con sede in Cles (TN) Corso Dante n. 13 - il servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il periodo dal 01.09.2009 al 31.08.2012 avverso il corrispettivo di Euro 749.925,00, oneri fiscali esclusi.

Il contratto è stato sottoscritto dalla parti in data 23.07.2009 Reg. Atti Pubblici n. 459/2009 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Cles in data 24.07.2009 al n. 27 serie 1.

Dato atto altresì che con deliberazione n. 80/2012 della giunta comunale si prorogava, per le motivazioni ivi espresse, per il periodo 01.09.2012 – 31.08.2015 l’assegnazione della gestione del servizio di asilo nido comunale alla Cooperativa sociale “La Coccinella” con sede in Cles (TN) Corso Dante n. 13 alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 11.05.2009 e dell’offerta economica di data 10.06.2009.

Il contratto di proroga è stato sottoscritto dalla parti in data 27.08.2012 Reg. Atti Pubblici n. 481/2012 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Cles in data 21.08.2012 al n. 163 serie 1.

Dato atto che con nota di data 22.04.2015 e di data 22.07.2015 il comune di Sarnonico ha richiesto di poter usufruire dei servizi offerti dall’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per l’espletamento della gara per la concessione a terzi del servizio di asilo nido.

Dato atto che con Deliberazioni della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 136 di data 21.08.2015 e n. 23 di data 25.02.2016 si prorogava per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2016 l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale alla Cooperativa “La Coccinella” s.c.a.r.l., con sede in Cles (TN) viale De Gasperi n. 19, alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare del comune di Sarnonico n. 24 del 11.05.2009 e alle medesime condizioni contrattuali vigenti

Stante i tempi piuttosto gravosi del procedimento per addivenire ad un nuovo affidamento del servizio si ritiene pertanto doveroso ed opportuno disporre una proroga della gestione del servizio di asilo nido comunale alla Cooperativa “La Coccinella” fino al 31.08.2017, al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitare un grave pregiudizio per l’interesse pubblico dovuto dall’interruzione del servizio.

Ritenuto necessario effettuare una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 nelle more della definizione dell’appalto, al fine di garantire la prosecuzione del servizio dal 01/09/2016 e fino al 31 agosto 2017;

Considerato che nelle more dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio gestione asilo nido comunale, risulta opportuno procedere ad un necessario affidamento del servizio alla cooperativa sociale La Coccinella alla quale era stato affidato il servizio;

Considerato inoltre che durante il periodo trascorso finora il rapporto tra Comune e La Coccinella è stato di positiva collaborazione anche per quanto riguarda l’organizzazione di attività integrative al servizio di asilo nido, così come previsto dal disciplinare.

Evidenziati anche i positivi risultati conseguiti con l’attuale Gestore per la capacità organizzativa e gestionale dimostrata dallo stesso.

Considerato che il servizio gestito in convenzione con la cooperativa sociale La Coccinella ha dato risultati soddisfacenti sia per quanto riguarda le esigenze dell’utenza sia per quanto riguarda la soluzione gestionale attivata, la forma di organizzazione ed anche per l’aspetto economico.

Dato atto che la Cooperativa la Coccinella s.c.a.r.l. - con nota del 23 agosto 2016 – acquisita al ns. prot. n. 1933 dd. 23 agosto 2016, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella gestione dell’asilo nido comunale fino al 31.08.2017 nel rispetto delle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare del comune di Sarnonico n. 24 del 11.05.2009 e alle medesime condizioni contrattuali vigenti, comprendendo anche un aumento di orario di apertura del servizio, con disponibilità ad organizzare un servizio di anticipo alle 7.15 e di posticipo fino alle 18.30 su richiesta

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso quanto sopra.

Ritenuto sussistere le condizioni che consentono di disporre la proroga della gestione dell'asilo nido comunale alla Cooperativa la Coccinella s.c.a.r.l. a partire dal 01.09.2016 e fino al 31.08.2016.

Accertato che la spesa complessiva, calcolata per una capienza dell'asilo nido di n. 25 utenti, viene determinata per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2017 in Euro 262.473,76 oltre ad Iva 4% per un totale di Euro 272.972,71.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 27 del disciplinare "tale corrispettivo sarà determinato inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, tenendo conto della riduzione mensile pari ad euro 900,00 per ogni posto in meno qualora i bambini frequentanti l'asilo nido siano un numero inferiore a 25 (fino al limite minimo di 20 bambini) ovvero dell'incremento mensile pari ad euro 800,00 per ogni posto in più qualora i posti occupati siano in numero maggiore a 25 e fino al raggiungimento dei 32 posti".

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'ormai prossima scadenza della concessione attualmente vigente.

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 4 del 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 136 dd. 13.08.2010 il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressi dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come richiesto dall'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria.

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di prorogare, per i motivi in premessa esposti, per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2017 l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale alla Cooperativa "La Coccinella" s.c.a.r.l., con sede in Cles (TN) viale De Gasperi n. 19, alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare del Comune di Sarnonico n. 24 del 11.05.2009 e alle medesime condizioni contrattuali vigenti;
2. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;

- indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
3. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
 4. di impegnare la spesa massima come prevista dall'art. 27 "Corrispettivo" del disciplinare, e quantificata in complessivi Euro 342.860,76 IVA inclusa, nel seguente modo:
 - per Euro 114.286,92 all'intervento 1 10 01 03 cap. 1360 del bilancio di previsione 2016;
 - per Euro 228.573,84 all'intervento 1 10 01 03 cap. 1360 del bilancio di previsione 2017
 5. di incaricare il responsabile del servizio finanziario della liquidazione e pagamento delle fatture nel limite della spesa impegnata con la presente deliberazione ;
 6. di dare atto che a norma dell'art. 29 "Cauzione definitiva" comma 3 del disciplinare allegato al contratto stipulato con la Cooperativa La Coccinella, qualora, alla scadenza della concessione, l'Amministrazione proroghi la concessione, resterà in essere la cauzione iniziale che, non venendo svincolata dal Comune, prolungherà la sua validità fino allo scadere della proroga contrattuale, ovvero fino a quando il Comune procederà allo svincolo;
 7. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L.
 8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.